

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente della P.F. Accreditamenti del Servizio Sanità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto.

VISTO il parere favorevole, di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Accreditamenti e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità di cui all'art.16 comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

RITENUTO necessario, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTI gli articoli 22 e 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della LR n. 21/2016, i requisiti specifici per il rilascio delle autorizzazioni, così come definito nel Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 relativi alle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV) di cui all' Allegato A - Parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. I della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
- DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle P.A. di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".
- DGR 2200 del 24/10/2000 "L.R.20/2000 art.6 – determinazioni dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie".
- DGR 1579 del 10/07/2001 "L.R.20/2000 art.6 – determinazioni dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie – modifica della DGR 2200/2000".
- DGR 1889 del 31/07/2001 "LR 20/2000 art. 15 - determinazione dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e la classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie".
- Intesa Stato-Regioni - P.A. del 20 dicembre 2012 "Disciplina per la revisione della normativa dell'accREDITAMENTO" (Rep. N. 259/CSR del 20.12.2012).
- DGR n.1065 del 15/07/2013 "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'art.8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "disciplinare per la revisione della normativa dell'accREDITAMENTO", in attuazione dell'art.7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 (repertorio atti n.259/CSR del 20/12/2012).
- Intesa Conferenza Stato-Regioni n. 32 del 19 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie.
- DGR n.942 del 26/10/2015 "Recepimento Intesa, rep. atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie".
- D.M. 70 del 02/04/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".
- DGR n.541 del 15/07/2015 "Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n.70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".
- L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 - Autorizzazioni e accREDITAMENTO istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- L.R. n. 7 del 14 marzo 2017 - Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".
- Regolamento Regionale n. 1 del 01.02.2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.69 del 30.01.2018.
- D.G.R. n.47 del 22.01.2018 "Art. 13, comma I della L.R. 7/2017. Adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private – DGR n°2002/2000 e succ.mod., DGR n.1889/2001 e succ. mod. approvata con DGR n.1501/2016 e regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1".
- D.G.R. n.358 del 26.03.2018 "Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 21/2016 art.3 comma 1 lett b)" – Manuale Autorizzazione Strutture Ospedaliere (parte A).
- D.G.R. n.597 del 14.05.2018 "Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B)""
- D.G.R. n. 1718 del 17/12/18 "Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)" - Revoca della DGR 598/2018"
- D.G.R. n. 257 del 11/03/2019 "Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.

Motivazioni ed esito

La Legge Regionale n. 21/2016 “*Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati*”, esplicita, all’Art. 2, che si intendono per autorizzazioni i provvedimenti che consentono:

- la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, socio-sanitarie (...) da parte di soggetti pubblici e privati;
- l’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;
- la realizzazione: la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, l’acquisto o l’affitto di immobile da adibire agli usi disciplinati da questa legge;
- l’ampliamento: l’ampliamento strutturale, l’incremento dei posti letto, dei punti di cura e delle funzioni;
- la trasformazione: la modifica delle funzioni esercitate da parte delle strutture già autorizzate o il cambio di destinazione d’uso degli edifici destinati a nuove funzioni, qualora ciò comporti la variazione dei requisiti di autorizzazione;
- trasferimento: lo spostamento in altra sede di strutture o attività già autorizzate.

Sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, come da art.7 comma 1 della LR 21/2016:

- a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti
- b) le strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale;
- c) le strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione (...) che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente;
- d) gli stabilimenti termali;

Sono subordinati ad autorizzazione all’esercizio le strutture di cui all’art.7 della LR 21/2016 comma 2: studi odontoiatrici, altri studi medici o di altre professioni sanitarie, se attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche invasive, di particolare complessità organizzativa e tecnologica o che comportano un rischio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per la sicurezza del paziente, nonché strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche e gli studi o le strutture dove si esegue attività di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art.7 della L.R. 21/2016.

Con Regolamento Regionale n. 1 del 1 Febbraio 2018, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.69 del 30.01.2018, sono state definite le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21.

L'Art. 3 della medesima legge, al comma 1, stabilisce che la Giunta regionale "stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti" e specifica che tale disposizione è adottata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 358/2018 è stato definito il manuale di autorizzazione delle strutture ospedaliere (PARTE A).

Con Delibera di Giunta Regionale n. 597/2018 è stato definito il manuale di autorizzazione delle strutture ambulatoriali, degli stabilimenti termali e degli studi professionali (PARTE B).

Il percorso che si è scelto, di procedere alla elaborazione del manuale di autorizzazione per stralci rispetto alle diverse tipologie di strutture da autorizzare, si è ulteriormente articolato per le strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016, considerata la varietà delle tipologie.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1718/2018 è stato definito il manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 con i requisiti generali ed i requisiti specifici per le strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze patologiche, Minorenni (PARTE C).

In materia di qualità e sicurezza si applicano i contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti.

Nel presente atto vengono approvati i requisiti specifici per le strutture destinate a Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV).

I Requisiti generali e specifici delle "strutture sociali di tutela e accoglienza" che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al Regolamento regionale n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1/2018 saranno oggetto di specifico e dedicato atto deliberativo proposto dal Servizio Politiche sociali e sport in quanto è stata valutata l'opportunità di distinguere i requisiti di autorizzazione e accreditamento delle "strutture sociali di tutela e accoglienza", rispetto alle "strutture sanitarie extraospedaliere" e alle "strutture sociosanitarie" considerata la diversa "natura" riferibile alle fonti di riferimento (la L. 328/00 per le prime, l'articolata normativa sanitaria per le altre) e, quindi, il diverso rapporto con il Servizio Sanitario Regionale, visto che per le strutture "sociali" non è prevista la compartecipazione da parte della Sanità.

In base a quanto previsto dall'Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. 21/2016, che ha disposto che la Giunta regionale stabilisca e aggiorni periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e ne disciplini i relativi procedimenti, è stato costituito il Gruppo di lavoro (decreto n.28/ARS del 3 aprile 2017 integrato dal decreto n.37/ARS del 08/05/2017) incaricato di aggiornare i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale compresi i relativi procedimenti, al fine di formulare la proposta di revisione dei Manuali. Il Gruppo di lavoro era composto da funzionari e tecnici appartenenti al Servizio Sanità e al Servizio Politiche sociali e sport della Regione Marche, all'ARS ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Ovviamente ai professionisti indicati si sono affiancate tutte le strutture presenti nel Servizio Sanità e nell'ARS in base alle competenze presenti e con un lavoro di squadra con i tecnici operanti negli Enti del SSR.

Sul documento c'è stato un confronto con i principali portatori di interesse del "sistema" sanitario e sociosanitario presente nell'intero territorio regionale, che hanno contribuito in modo significativo a redigere in maniera partecipata il documento prodotto, oggetto del presente atto, grazie a rilievi, proposte e suggerimenti qualificati, molti dei quali sono stati recepiti.

Si evidenzia che i manuali di autorizzazione costituiscono strumenti dinamici di valutazione che potranno/dovranno essere aggiornati in modo da garantire coerenza con l'evoluzione delle norme e delle conoscenze di settore.

Il Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui al comma 1, lettera c), dell'art.7 della L.R. 21/2016 approvato con questo atto si compone dei Requisiti specifici delle strutture destinate a Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV).

Oltre ai requisiti specifici devono essere soddisfatti i requisiti generali previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale concernente il manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extra ospedaliere intensive ed estensive delle strutture socio sanitarie di lungoassistenza e mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C : requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni); in tale DGR è riportata la parte generale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

comune a tutte le strutture sanitarie extraospedaliere residenziali e semiresidenziali composta dall'introduzione, il contesto, i procedimenti, i percorsi e la modulistica.

La Giunta Regionale ha richiesto con DGR 257 del 11/03/2019, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. n.21/2016, il preventivo parere della competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))".

La Commissione Consiliare ha acquisito le osservazioni presentate dagli stakeholders, principali portatori di interessi coinvolti, ed ha richiesto un'ulteriore disamina del Manuale alla luce delle osservazioni presentate. Il gruppo di lavoro tecnico ha esaminato e valutato l'opportunità di accogliere tali osservazioni, parte delle quali sono state recepite ed inserite nel manuale.

La IV Commissione Consiliare si è espressa nella seduta n. 201 del 11 giugno 2020 con parere favorevole n. 149/2019 condizionatamente alle modifiche, da apportare all'allegato A dello schema di deliberazione, come di seguito specificatamente formulate.

1.1 Modifiche all'Allegato A

Alla pagina 13, dopo la titolazione "REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELLE AREE: SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA E SOCIOSANITARIA", aggiungere le seguenti parole "Oltre ai requisiti specifici devono essere soddisfatti i requisiti generali previsti dalla deliberazione della Giunta regionale concernente il Manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, delle strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)".

Alla pagina 13, OSPEDALE DI COMUNITA' - codice paragrafo ODC

Al secondo sottopunto **Definizione** dopo le parole "il SSN" aggiungere le parole "; la responsabilità igienico – organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche."

Sostituire il terzo sottopunto **Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale**, con il seguente sottopunto: "**Caratteristiche Utenza con relativo livello di intensità assistenziale**: presa in carico di persone che necessitano:

- di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare);
- di sorveglianza infermieristica continuativa a seguito di un episodio di acuzie o per la riacutizzazione di patologie croniche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'assistenza sarà garantita sulle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all'assistenza, dai medici di generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici di continuità assistenziale.”.

Sostituire il quarto sottopunto **Finalità/Obiettivo di cura**, con il seguente sottopunto: **“Finalità/Obiettivo di cura:** garantire la continuità assistenziale; favorire il recupero funzionale e la massima autonomia delle persone assistite; soddisfare i bisogni dei cittadini che presentano una patologia che richiede un elevato grado di protezione interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio (domicilio non idoneo per caratteristiche strutturali e/o famigliari). Tra gli obiettivi del ricovero vi può essere anche l'empowerment dell'assistito e del caregiver, attraverso l'addestramento alla migliore gestione possibile delle nuove condizioni cliniche e terapeutiche e al riconoscimento precoce di eventuali sintomi di instabilità. Ridurre l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione in ambienti ospedalieri non idonei.”.

Sostituire il quinto sottopunto **Capacità ricettiva e tipo di organizzazione**, con il seguente sottopunto: **“Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:** devono essere soddisfatti i requisiti riferiti alle tipologie di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere, residenziali e semiresidenziali presenti, secondo la normativa regionale vigente.”.

Sostituire il sesto sottopunto **Durata della permanenza in struttura**, con il seguente sottopunto: **“Durata della permanenza in struttura:** in relazione al setting assistenziale.”.

Sostituire il settimo sottopunto **Modalità di accesso**, con il seguente sottopunto: **“Modalità di accesso:** l'accesso potrà avvenire dal domicilio o dalle strutture residenziali su proposta del medico di famiglia titolare della scelta, dai reparti ospedalieri, direttamente dal pronto soccorso o dall'UVI in relazione al setting assistenziale di destinazione.”.

Alla pagina 17, CASA DELLA SALUTE Tipo B – codice paragrafo CDSB

Sostituire il quinto sottopunto **Capacità ricettiva e tipo di organizzazione**, con il seguente sottopunto: **“Capacità ricettiva e tipo di organizzazione:** la casa della salute rappresenta il luogo dove si sviluppano le cure primarie e le cure intermedie. La responsabilità igienico organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche, devono essere soddisfatti i requisiti riferiti alle tipologie di prestazioni ambulatoriali, ospedaliere, residenziali e semiresidenziali previste, secondo la normativa regionale vigente.

Alla pagina 19, CURE INTERMEDIE – codice paragrafo R1

Al quinto sottopunto **Capacità ricettiva e tipo di organizzazione**, prima e seconda riga, sostituire le parole: “una oscillazione autorizzata dalla Regione di + 5 posti letto per nucleo” con le parole “possibilità di autorizzare posti letto R2 per un massimo del 20% della dotazione del modulo.”.

Alla pagina 20, sostituire il requisito 1 con il seguente requisito “1 Le Cure intermedie (C.I.) sono organizzate in nuclei assistenziali di 20 posti letto, con la possibilità di autorizzare posti letto R2 per un massimo del 20% della dotazione del modulo. Sono possibili al massimo due nuclei di cure intermedie per struttura.”.

Alla pagina 20, requisito 6, sopprimere le parole: “o relativa procedura di sanificazione”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 21, dopo il requisito 27, aggiungere il seguente requisito: “27 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni)”.

Alla pagina 21, sostituire il requisito 33 con il seguente requisito: “33 Sono garantiti almeno 15 minuti/die di personale medico per ospite e 15 minuti/die di fisioterapista per ospite per 6 giorni/sett.”.

Alla pagina 22 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DEMENZA – cod. paragrafo R2D

Al secondo sottopunto **Definizione**, alla seconda riga sopprimere la parola “limitati”.

Alla pagina 23, prima del requisito n.1 inserire il seguente requisito:

“ 01 Sono ammesse camere a tre o quattro letti in una percentuale massima non superiore al 40% della dotazione complessiva di tutte le camere presenti nel nucleo.

Nota: Possono essere ospitate persone allettate con uno stato di demenza avanzato.”.

Alla pagina 23, al requisito n. 5 sopprimere le seguenti parole: “o relativa procedura di sanificazione.”.

Alla pagina 24, dopo il requisito n. 25 aggiungere il seguente requisito: “25 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni)”.

Alla pagina 24, requisito n. 26, alla prima e seconda riga, sostituire rispettivamente, le parole “120 min/die” con le parole “6 minuti/die” – e le parole “ogni 20 posti letto” con le parole “per ospite.”.

Alla pagina 25, dopo il requisito n. 33, aggiungere il seguente requisito: “33 bis Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.”.

Alla pagina 27, prima del requisito n.1, inserire il seguente requisito “01 Sono ammesse camere a tre o quattro letti in una percentuale massima non superiore al 40% della dotazione complessiva di tutte le camere presenti nel nucleo.

Nota: Possono essere ospitate persone allettate e che non sono in grado di interagire con l’ambiente.”.

Alla pagina 27, al requisito n. 5, sopprimere le parole “o relativa procedura di sanificazione.”.

Alla pagina 28, dopo il requisito n. 25, aggiungere il seguente requisito: “25 bis È presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni)”.

Alla pagina 28, requisito n. 26, prima riga, sostituire rispettivamente, le parole “100 minuti/die” con le parole “5 minuti/die” e le parole “ogni 20 posti letto” con le parole “per ospite.”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 28, dopo il requisito n. 29, inserire il seguente requisito: “29 bis Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.”.

Alla pagina 30, requisito n.10, prima delle parole “Il Responsabile di struttura svolge compiti di indirizzo” inserire le parole “E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 33, requisito n.17, prima delle parole “Il Responsabile di struttura svolge compiti” inserire le parole “E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 33, dopo il requisito dopo il n. 21, aggiungere il seguente requisito: “21 bis Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.”.

Alla pagina 35 requisito n. 8, prima delle parole “Il Responsabile della struttura svolge compiti di indirizzo”, inserire le parole “E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 35, dopo il requisito n. 15, inserire il seguente requisito: “15 bis Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.”.

Alla pagina 38, requisito n.16, prima delle parole “Il Responsabile della struttura svolge compiti di indirizzo”, inserire le parole “E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 38, dopo il requisito n.18, inserire il seguente requisito: “18 bis Ogni struttura deve garantire la disponibilità ad accoglienze occasionali con funzione di sollievo alla famiglia.”.

Alla pagina 41, al requisito n.14, sopprimere le parole “ o relativa procedura di sanificazione”.

Alla pagina 42, al requisito n.49, dopo le parole “Responsabile”, aggiungere le parole “di struttura”.

Alla pagina 43, sostituire il requisito n. 52, con il seguente requisito:

“ 52 Lo standard assistenziale, determinato sulla base del numero di ore di presenza settimanale di ciascun operatore per ogni ospite presente è il seguente:

- *Assistenza medica 40 min/die pro capite 6gg/7*
- *Attività Coordinamento infermieristico: 360 min/die (6gg/7)*
- *Assistenza Infermieristica e OSS per struttura con ≤ 8 posti letto:*
- *Assistenza Infermieristica: 180 min. pro die/pro capite*
- *Assistenza OSS: 180 min. pro die/pro capite*
- *Assistenza aggiuntiva OSS per struttura con > 8 posti letto*
- *Assistenza OSS : 180 min. pro die/pro capite*

Alla pagina 45, dopo il requisito n. 3, aggiungere il seguente requisito: “3 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla pagina 47 dopo il requisito n. 3, aggiungere il seguente requisito: “3 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

Alla pagina 49, dopo il requisito n. 3, aggiungere il seguente requisito: “2 bis E’ presente un Responsabile di Struttura con titolo di studio, formazione specifica ed esperienza nel settore (almeno due anni).”.

1.2 Soppressioni all’Allegato A

Alle pagine 14, 20, 23, 27, 30, 32, 35, 37, 41, 45, 47, 49, sopprimere all’inizio di ogni pagina, le parole: “Oltre ai requisiti generali devono essere soddisfatti i seguenti requisiti”.

Pag. 13 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELLE AREE: SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA E SOCIOSANITARIA

OSPEDALE DI COMUNITA’ – Cod. paragrafo ODC, alle pagine 14, 15 e 16, sopprimere “ i requisiti da minimi strutturali, i requisiti minimi tecnologici, i requisiti minimi impiantistici e i requisiti minimi organizzativi dal n. 1 al n. 44”.

Poiché la definizione è inserita nel glossario del Manuale di autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, delle strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni), sopprimere il seguente requisito:

“Per Educatore professionale si intendono educatori professionali socio sanitari ai sensi della normativa vigente con le equipollenze riconosciute dai Ministeri competenti.

Nota: In attesa di completare il processo di riconversione delle figure educative, nelle more della legislazione nazionale, gli educatori dipendenti di enti privati titolari di rapporto pubblico, possono rimanere in servizio, nella qualifica e funzione ricoperta, anche in caso di subentro di nuovo vincitore senza modifica stabile delle qualifiche professionali previste dal presente regolamento.”,

previsto alla pagina 30 (requisito 17), alla pagina 33 (requisito 21), alla pagina 45 (requisito 8), alla pagina 47 (requisito 6), alla pagina 49 (requisito 6).

2. Di approvare e presentare alla Giunta regionale la seguente osservazione:

a seguito delle modifiche di cui ai punti 1.1. e 1.2., dovrà essere rimodulata, in particolare, la numerazione dei requisiti relativi alle specifiche strutture.

Le suddette richieste di modifica e l’osservazione sono state recepite nel Manuale allegato.

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale di deliberare quanto disposto nel manuale Allegato A - parte C: Requisiti specifici delle strutture destinate a Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

**Il Responsabile di Procedimento
Claudia Paci**

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ACCREDITAMENTI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**Il Dirigente
Claudia Paci**

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta Regionale, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Il Dirigente del Servizio Sanità
Lucia Di Furia**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

